

(N. 1159)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANNO e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1978

Costituzione, presso i Compartimenti delle poste e telecomunicazioni, di albi ufficiali per impiegati in servizio straordinario a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

ONOREVOLI SENATORI. — L'assunzione di dipendenti in servizio straordinario da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in virtù della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, articolo 3, doveva essere un fatto eccezionale causato da circostanze contingenti creanti necessità inderogabili, in presenza di vacanze di organico.

Purtroppo la eccezionalità del provvedimento è, da tempo, venuta a mancare per il permanere di carenze che, per motivi imputabili alle condizioni generali del pubblico impiego, costringono i competenti organi a fruire reiteratamente del disposto di cui all'articolo 3 della citata legge del 1965, n. 1376.

Le unità mancanti in organico raggiungono la cospicua cifra di 13.000 elementi.

In conseguenza di ciò diviene del tutto naturale e necessario compiere le sole operazioni capaci di assicurare il normale funzionamento dei servizi: a) lavoro in ore

straordinarie per i dipendenti in servizio; b) assunzione in servizio straordinario di unità esterne per la durata di 90 giorni, così come stabilito dalla legge.

La riduzione delle ore di straordinario da effettuare *pro capite* decisa recentemente ha avuto un deleterio riflesso sulla funzionalità dei servizi, eliminabile solo con la copertura dei posti vacanti in organico.

La lentezza, però, con la quale si preparano e svolgono i relativi concorsi rappresenta la necessità di ricorrere all'espedito delle assunzioni a tempo determinato.

Allo stato dei fatti gli impiegati assunti per 90 giorni (o, come ora praticato, per 180) per servizio straordinario prestano la loro opera senza che ciò costituisca, per loro, alcun elemento di speranza per una sistemazione dignitosa e definitiva e non assicura all'Amministrazione delle poste e dei telefoni una adeguata certezza di funzionalità.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di eliminare, nei limiti della umana possibilità, l'uno e l'altro inconveniente.

In esso è prevista, all'articolo 1, l'istituzione di un albo compartimentale nel quale siano iscritti tutti i dipendenti che abbiano prestato almeno 180 giorni di servizio straordinario alle dipendenze dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un consimile albo è già esistente per i sostituti portalettere degli uffici locali e agenzie.

Con il disposto dell'articolo 2 si tende a riservare il 20 per cento del totale dei posti messi a concorso, fra i disponibili nelle tabelle XIV e XIX, di cui all'articolo 115, VII, di cui all'articolo 124, e XII, di cui all'articolo 125, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, agli

iscritti nell'albo istituendo con il presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, anche se verrà considerato superfluo, voglio ravvivare il ricordo di ciò che a tutti voi è noto: la grande maggioranza degli impiegati chiamati in servizio temporaneo e straordinario è composta da giovani e la disoccupazione giovanile rappresenta, ancora, un assillo ed un severo monito per i pubblici poteri.

I presupposti dai quali è ispirato il presente disegno di legge e la dichiarata volontà, espressa ad ogni livello politico, di voler favorire l'avviamento dei giovani al lavoro, sono i validi supporti di esso e delle speranze, per il personale straordinario, di un giusto e legittimo riconoscimento per l'opera svolta alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituiti presso i compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni due albi ufficiali, relativi, rispettivamente, al personale straordinario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che abbia prestato servizio in applicazione dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Il dipendente che abbia prestato servizio, per almeno 180 giorni, in qualità di agente straordinario o impiegato straordinario, in base all'articolo 3 della citata legge, deve essere iscritto nei suddetti albi.

Art. 2.

Il 20 per cento dei posti messi a concorso per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi rispettivamente alle tabelle XIV e XIX, di cui all'articolo 115, VII, di cui all'articolo 124, e XII, di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, debbono essere riservati agli iscritti negli albi speciali, di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge e che non abbiano superato i limiti di età, stabiliti dalle vigenti norme.